

Studio Legale
AVV. FRANCESCO CIABATTINI
AVV. GIULIO CIABATTINI
Via F. Crispi, 8 – tel. 0575/21770 fax 0575/20363
PEC: avvfrancescociabattini@puntopec.it
PEC: avvgiulociabattini@pec.it
E-mail: avvfrancescociabattini@gmail.com
E-mail: ciabattinigiulio@gmail.com
52100 AREZZO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ricorso con contestuale istanza di sospensione presidenziale EX ART. 56 C.P.A

Per

Comitato Orgoglio Amaranato, con sede in Via V.Veneto, 33/18 -52100 Arezzo –
Cod. fisc. 92065600519, in persona del presidente sig. Daniele Farsetti nato ad
Arezzo 10/08/1970 residente ad Arezzo il Loc. Vicchio, 3 - cod. Fisc.
FRSDNL70M10A390A,

Cherici Laura, nata a Castiglion Fiorentino (Ar) i 03/11/1976 e residente in Arezzo Via
dell'Orciolaia 9/5 (c.f. CHRLRA76S43C319M)

GIANGERI Luca, nato ad Arezzo il 29/06/1985 e residente in Civitella in Val di Chiana
(Ar) Via Aretina sud 64,

Tutti rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avv.Giulio Ciabattini
del Foro di Arezzo, con studio in Arezzo Via Crispi 8 (C.f.CBTGLI84S10A390O, fax
0575/20363, pec avvgiulociabattini@pec.it) presso lo studio del quale eleggono
domicilio nonché presso l'indirizzo pecavvgiulociabattini@pec.it , presso il quale si
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento.

Contro

Prefettura di Sassari, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, 09128 Via
date Alighieri 23, indirizzo pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it

Contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, 09128 Via date Alighieri 23, indirizzo pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it

Contro

Questura di Pesaro, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, 09128 Via date Alighieri 23 indirizzo pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it

E nei confronti di

TORRES CALCIO (c.f. 92155400903) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via Coradduzza – 07100 - Sassari indirizzo pec **asdtorres@pec.it**;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex art.56 c.p.a.

Del decreto del Prefetto della Provincia di Sassari prot. N. 0044231 del 0410/2024, con il quale in relazione alla partita di calcio Sassari Torres – Arezzo in programma per il giorno 6 ottobre 2024 ore 15.00 è stato disposto il “*divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo*”. (all.1).

Nonché ove occorrer possa di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della nota determinazione n. 42/2024 dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, della determinazione n.33/2024 adottata dal C.A.S.M.S., e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

P r e m e s s o

- che il Comitato Orgoglio Amaranto è un Ente giuridico costituito da tifosi della squadra di calcio della S.S. Arezzo, e come tali destinatari degli effetti lesivi del provvedimento impugnato;
- che il sig. Giangeri Luca e la sig.ra Cherici Laura sono acquirenti di biglietto aereo e navale acquistato per raggiungere la città di Sassari per assistere all'incontro di calcio

Sassari Torres – Arezzo che si terrà il giorno 06/10/2024 e come tali destinatari degli effetti lesivi del provvedimento impugnato;

- che in data 04/10/2024, **solo nella tarda serata (ore 19.00)**, alla società S.S. Arezzo è stato notificato il provvedimento impugnato per mezzo del quale è stato comunicato il divieto di vendita dei biglietti per l'incontro di calcio Sassari Torres – Arezzo del 06/10/2024;

- che il provvedimento impugnato si basa su motivazioni vaghe e generiche, riportate nella determinazione del C.A.S.M.S. del 03/10/2023;

- che il provvedimento impugnato è caratterizzato da evidenti profili di illegittimità, costituiti da illogicità della motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti ed eccesso di potere;

- che il provvedimento è **privo di reali esigenze cautelari** e la motivazione dello stesso contrasta con tale finalità;

- che **in considerazione dell'imminenza della partita di calcio oggetto del presente ricorso, sussistono le ragioni di massima celerità ed urgenza che non consentono la dilazione fino alla data della camera di consiglio, tali da giustificare l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 56**

c.p.a.:

- che tali ragioni di necessità ed urgenza sono aggravate dalla notifica del provvedimento prefettizio nell'imminenza dell'incontro di calcio e precisamente nella tarda serata del 04/10/2024 che hanno inevitabilmente ed irrimediabilmente **compreso il diritto di difesa dei ricorrenti;**

- che in assenza di una sospensione dell'efficacia con provvedimento presidenziale, il presente ricorso non avrebbe alcuna utilità i ricorrenti, dovendosi ritenere *inutiliter data* una qualsiasi decisione resa dopo la disputa dell'incontro di calcio Sassari Torres – Arezzo del 06/10/2024.

Tutto quanto sopra premesso gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento prefettizio sopra richiamato, in quanto illegittimo, nullo e/o annullabile per eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento di potere e violazione di legge, per il seguente

MOTIVO

1 – ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN ORDINE AI PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO.

Considerati i presupposti indicati dalla Prefettura di Sassari per giustificare l'adozione del divieto di vendita dei biglietti per la partita di calcio Sassari Torres – Arezzo ai residenti nella Provincia di Arezzo, il provvedimento appare *prima facie* illegittimo alla luce degli evidenti profili di **incongruità** e **sviamento di potere** che lo caratterizzano, **evidenziando fin da ora come le motivazioni del presente ricorso siano già state ritenute fondate in precedenti giurisprudenziali relativi a casi identici.**

Nello specifico, il nostro ordinamento pone in capo ai Prefetti il potere di adottare **misure di prevenzione** nell'ottica di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, non potendo mai e per nessuna ragione le decisioni prefettizie trascendere in celati provvedimenti punitivi, pena lo **sviamento di potere.**

Tuttavia, nella fattispecie la decisione del Prefetto di Sassari, considerato che non si fonda sull'analisi di episodi di violenza posti in essere in occasione di precedenti incontri di calcio disputati tra le squadre della Sassari Torres e dell'Arezzo, **evidenzia la non rispondenza del divieto ad una effettiva e dimostrata esigenza di prevenzione, celando di fatto un sostanziale intento punitivo realizzato secondo canoni non conformi alle regole e comunque espressione di sviamento di potere.**

Infatti, le formali esigenze di prevenzione sono apparentemente giustificate dal Prefetto in conseguenza di comportamenti, per i quali ad oggi non risultano indagati tifosi della S.S. Arezzo, tenuti in occasione della partita di calcio Arezzo – Ternana, e dunque in occasione di una gara diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento di divieto.

In questo modo la motivazione della Prefettura di Sassari produce di fatto un sostanziale effetto punitivo, considerato che il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo stadio di cui al provvedimento impugnato è riferito ad una manifestazione diversa da un nuovo incontro di calcio tra Arezzo e Ternana, che avrebbe potuto nella logica e nel rispetto dei principi di prevenzione di cui all'art. 2 TULPS, giustificare il tipo di misura assunta.

Visto che la partita oggetto di divieto non riguarda un incontro tra Arezzo e Ternana, è irrilevante ai fini della sicurezza per l'ordine pubblico il comportamento tenuto dai tifosi aretini in detta occasione (sul punto TAR LOMBARDIA sez.I Milano decreto n. 235/2023), tanto più che **mai in passato si sono verificati episodi di tensione tra i tifosi della S.S. Arezzo e della Sassari Torres.**

Dunque, ai fini delle esigenze di prevenzione, è irrilevante il comportamento tenuto dai tifosi dell'Arezzo in occasione di incontri avvenuti contro squadre di calcio diversi dalla Sassari Torres, nei confronti dei cui tifosi non ci sono peraltro mai stati episodi di tensione o intemperanze da parte dei tifosi dell'Arezzo tali da giustificare una misura di prevenzione quale il divieto di vendita dei biglietti.

Tali considerazioni sono state valutate positivamente dal T.A.R. delle Marche in un caso identico a quello oggetto del presente ricorso, relativo proprio ad una fattispecie che interessava i tifosi della S.S. Arezzo a cui era stato imposto il divieto di acquisto dei biglietti per una partita di calcio (Vis Pesaro – Arezzo) con un provvedimento motivato sulla base di presunte intemperanze dei tifosi aretini in

occasione di un incontro di calcio (Arezzo – Spal) avente ad oggetto una compagine calcistica ed una tifoseria diverse da quelle interessate dal provvedimento di divieto.

Orbene, in tale occasione il TAR delle Marche ha censurato il provvedimento del Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, ravvisando nell'atto impugnato il vizio di eccesso e sviamento di potere sulla base della seguente motivazione: ***“Che, in questo contesto, il decreto impugnato, pur ispirato ad una logica di prevenzione di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, produce in sostanza un effetto punitivo, poiché il divieto di vendita dei biglietti è riferito ad una manifestazione sportiva diversa (incontro di calcio fra la “S.S.Arezzo” e la “Vis Pesaro”) da una nuova gara tra le due squadre (“S.S.Arezzo” e “Spal” che hanno dato luogo al precedente confronto, svoltosi in data 23 ottobre u.s., in occasione del quale l'Amministrazione di P.S. ha riscontrato gravi comportamenti da parte della tifoseria aretina) che avrebbe potuto, nel rispetto dei principi di logica e di congruità, giustificare il tipo di misura assunta; (Tar Marche decreto n. 261/2023*** che per comodità si allega).

E, come detto, la pronuncia del Tar delle Marche si pone nel solco della granitica giurisprudenza in materia, considerato che anche il Tar Lombardia si è così espresso in un caso analogo, censurando anch'esso la natura punitiva e non preventiva del provvedimento prefettizio: ***“anche solo a un primo approccio la suddetta motivazione appare incongrua rispetto alla misura adottata a dichiarato scopo di prevenzione, giacché risalendo da un episodio circoscritto e circostanziato nell'ambito di una diversa manifestazione sportiva ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l'Internazionale F.C. di lunedì 5 marzo (laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce***

pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenuti gli scontri)” (Tar Lombardia Milano decreto n. 235/2023).

La citata pronuncia del Tar Lombardia assume rilevanza anche per evidenziare la pretestuosità della motivazione del decreto prefettizio impugnato, laddove, in realtà senza addurre elementi a sostegno, presuppone una generica pericolosità della tifoseria aretina in quanto tale.

Orbene il Tar Lombardia, correttamente ed in base ai principi giuridici che governano la materia, ha ritenuto ***“inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenuti gli scontri”***, censurando la motivazione del provvedimento prefettizio ritenendola estremamente generica ed incongrua.

Ed anche il Tar Piemonte si è di recente espresso in un caso analogo, censurando il provvedimento prefettizio di divieto di vendita dei biglietti evidenziando nella motivazione del decreto cautelare ***“Considerato che l’ordinanza impugnata consegue a scontri intervenuti tra tifoserie contendenti diverse tra quelle coinvolte nell’incontro calcistico in questione;”*** (TAR Piemonte sez. I decreto n. 358/2024).

Pertanto, non sussistendo nella fattispecie reali ed effettive esigenze di prevenzione, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Sassari dovrà essere annullato.

Allo stesso modo, tutti i Tar citati sono altresì concordi nel ravvisare i requisiti di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione di misure cautelari monocratiche, in considerazione del fatto che una pronuncia resa dopo la disputa dell’incontro di calcio oggetto del divieto sarebbe *inutiliter data*: ***“Che inoltre, avuto riguardo all’imminenza dell’incontro di calcio in relazione alquale è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti qui contestato, sussistono le ragioni di estrema***

gravità ed urgenza che non consentono la dilazione fino alla data della camera di consiglio, tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 56 c.p.a. (Tar Marche decreto n. 261/2023).

Tanto più che nella circostanza la condotta gravemente dilatoria tenuta dalla Prefettura di Sassari non ha consentito di poter predisporre e depositare il ricorso in tempi meno ravvicinati rispetto alla disputa della partita di calcio oggetto del divieto.

Infine, c'è una ulteriore circostanza che rende il provvedimento **incongruo, eccessivo** e pertanto viziato.

Come sopra indicato, il Prefetto di Sassari fonda il provvedimento sulla base della condotta tenuta dai tifosi dell'Arezzo, **espressione generica e generale** che costituisce un **ulteriore sinonimo di incongruità del provvedimento prefettizio, volto a colpire l'intera tifoseria dell'Arezzo e non soltanto gli ipotetici responsabili di atti illeciti,** dilatando oltremodo i confini del proprio potere considerato che dato il tenore della trasferta i tifosi che sono intenzionati a raggiungere Sassari devono farlo con mezzi (aerei e/o navi) che presuppongono un'identificazione individuale e specifica di ciascun acquirente del biglietto, circostanza che facilita l'individuazione di eventuali soggetti pericolosi in quanto, ad esempio, sottoposti a DASPO.

Nella fattispecie, inoltre, gli interessi dei tifosi della S.S. Arezzo sono altresì pregiudicati anche dal punto di vista economico, considerato che gli stessi per raggiungere la città di Sassari hanno dovuto acquistare per tempo biglietti aerei e navali, con uno sforzo economico-organizzativo che verrebbe illegittimamente frustrato da un provvedimento viziato.

In ultimo, si pone all'attenzione dell'odierno giudicante anche il fatto che **lo scrivente difensore, mediante comunicazioni pec del 03/10/2024 e del**

04/10/2024, ha posto all'attenzione della Questura e della Prefettura di Sassari i principi esposti dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi,

evidenziando e anticipando che il provvedimento di divieto sarebbe stato consapevolmente emesso in violazione di tali principi.

E così facendo la Prefettura di Sassari ha anche violato il principio di buona andamento della pubblica amministrazione, ponendo in essere una condotta contraria ai principi espressione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L.n. 241/1990 e **andando ad emettere un provvedimento nella piena consapevolezza di travalicare i poteri ad essa spettanti.**

La giurisprudenza amministrativa, come detto, si è già espressa in casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso, ed in particolare si attaglia perfettamente alla fattispecie, ove sono stati **precisati i limiti del potere riconosciuti al Prefetto** ed è stato ribadito come, pena illegittimità per sviamento di potere, il provvedimento prefettizio deve sottendere a ragioni di prevenzione, senza trascendere in misure celatamente punitive.

Le motivazioni sopra esposte, confermate da precedenti giurisprudenziali conformi, giustificano e determinano l'annullamento del provvedimento prefettizio, così come le impellenti ragioni di necessità ed urgenza giustificano la richiesta di sospensiva ex art. 56 c.p.a.

ISTANZA INCIDENTALI PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUSIONE DEL GRAVATO PROVVEDIMENTO EX art. 56 c.p.a.

Dalle considerazioni sopra esposte può ritenersi la ricorrenza di un apprezzabile **fumus boni juris** ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione data anche **la conformità ai principi espressi in precedenti giurisprudenziali recentissimi.**

Ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris* va poi considerato che l'imminenza dell'incontro di calcio Sassari Torres – Arezzo rende sussistenti le ragioni di assoluta necessità ed urgenza che giustificano la richiesta di un provvedimento presidenziale di sospensione ex art. 56 c.p.a. .

Infatti, soltanto una decisione che arrivi prima della disputa dell'incontro di calcio di domenica renderebbe effettiva la decisione e dotata di efficacia pratica la decisione sul presente ricorso, di contro un accoglimento dello stesso una volta disputata la partita di calcio di domenica 5 settembre renderebbe assolutamente inutile la decisione.

E del resto nessuna negligenza può essere imputata a questa difesa, considerato che il provvedimento prefettizio è stato comunicato soltanto nella tarda serata del giorno 04/10/2024.

Per tali ragioni, al fine di neutralizzare gli effetti negativi della decisione del Prefetto di Sassari e per rendere dotata di effetti pratici la decisione sul presente ricorso si fa espressa istanza di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 56 c.p.a. .

Tutto quanto sopra premesso il Comitato Orgoglio Amaranto, il sig. Giangeri Luca e la sig.ra Cherici Laura, così come sopra individuati domiciliati e difesi formula le seguenti

C O N C L U S I O N I

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

in via cautelare ex art. 56 c.p.a. dichiarare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, così come da istanza di sospensione acclusa al presente ricorso nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, con ogni conseguenza di ragione e di legge.

In via principale e nel merito voglia lo stesso Tribunale accogliere il presente ricorso per tutti quanti i motivi esposti nel presente atto e, per l’effetto,

dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento emesso dal Prefetto di Sassari impugnato, nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, con ogni conseguenza di ragione e di legge, disponendo altresì modalità di vendita dei biglietti che consentano l'accesso allo stadio a chi ha già acquistato biglietti aerei o navali per raggiungere Sassari.

Il tutto con vittoria di spese e onorari.”

Si producono in giudizio:

- 1) Copia provvedimento impugnato.
- 2) Pec inviate alla Questura e Prefettura di Sassari ed Arezzo
- 3) Copia biglietti navali e aerei del sig. Giangeri e della sig.ra Cherici
- 4) Copia ordinanza Tar delle Marche

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminato ed il contributo da versare è pari ad Euro 650,00

Arezzo 04/10/2024

Avv. Giulio Ciabattini